R.G.N. 3490/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Adriana Cassano Cicuto	Presidente
Dott. Antonio Corte	Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi	Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. MILILLI MAURIZIO, presso lo studio del quale in Ortona, Piazza Porta Caldari n. 26 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti;

-APPELLANTE-

CONTRO

Controparte_1 **IA'** *CP_2* (C.F. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. NICASTRO ARMANDO presso lo studio del quale in Milano, Piazza Armando Diaz 1 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;

-APPELLATA-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8057/2025, pubblicata il 24/10/2025, in materia di "Leasing".

Causa assegnata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del Consigliere Istruttore in data 6.10.2026, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. sulle seguenti

CONCLUSIONI:

Per Parte_1 :

In via principale.

Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 8057/2025 pubblicata il 24.10.2025, per violazione delle norme sulla composizione del Tribunale, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 ter, 50 quater, in combinato disposto dell'art. 161 comma 1° c.p.c.;

per l'effetto, rinnovare la decisione nel merito, accogliendo la domanda proposta in prime cure – che qui abbiansi per richiamata e trascritta con esclusione del capo relativo all'usura pattizia, qui rinunciato, previa ammissione della chiesta CTU contabile ed emanazione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

In subordine,

in parziale riforma della antescritta sentenza n. 8057/2025 pubblicata il 24.10.2025 per i motivi dedotti in premessa, accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto di Leasing n. IF 1221836 del 30.12.2008 per cui è causa, per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'interesse corrispettivo pattuito, ovvero per omessa indicazione del TEAG/I.S.C. del contratto di Leasing e/o, comunque, per l'indicazione di un Tasso interno di attualizzazione diverso ed inferiore rispetto a quello in concreto applicato al richiamato rapporto di locazione finanziaria ovvero per effetto della manipolazione subita dal parametro Euribor a cui sono stati indicizzati i canoni periodici del richiamato rapporto, rideterminare all'attualità l'effettivo dare-avere tra la parte Utilizzatrice e la Società di Leasing per il rapporto oggetto di causa, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e tenendo conto dei pagamenti, tempo per tempo, effettuati dall'attore;

conseguentemente, dichiarare la relativa efficacia parziale del contratto di Leasing indicato in premessa ed affermare che la parte Utilizzatrice è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato maggiorato degli interessi determinati ex art. 117 TUB alle scadenze pattuite nell'originario piano d'ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, canone per canone, della maggior quota interessi non dovuta addebitata e di ogni effetto anatocistico;

All'esito di quanto sopra, accertare e dichiarare che, alla data del 22.01.2024, la società attrice è perfettamente in regola nel pagamento dei canoni periodici effettivamente dovuti e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o illegittima o, comunque, inefficace la risoluzione del contratto per inadempimento comunicata dalla società convenuta;

in via ulteriormente gradata,

accertata e dichiarata la nullità del contratto derivato c.d. di INTEREST RATE FLOOR previsto nel contratto di locazione finanziaria in esame, rideterminare all'attualità l'effettivo dare-avere tra la parte Utilizzatrice e la Società di Leasing convenuta, tenendo conto dei

pagamenti effettuati dalla società Parte_1 ed applicando, tempo per tempo, le normali fluttuazioni del tasso d'indicizzazione previsto nel contratto in esame;

all'esito di quanto sopra, dichiarare la relativa efficacia parziale del contratto di Leasing indicato in premessa ed affermare che la parte Utilizzatrice è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato maggiorato degli interessi convenzionali, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolati, previa espunzione, rata per rata, della maggior quota degli interessi addebitata in forza dell'illegittimo vincolo alla normale fluttuazione dei tassi imposto dalla suddetta clausola nulla.

in ogni caso,

con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria,

Si chiede all'Ecc.ma Corte adita si compiaccia di:

***ordinare all'appellata** CP_3 **la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c.** dei documenti meglio indicati nella propria memoria 171 ter c.p.c.;*

ammettere la chiesta CTU contabile"

Per Controparte_1 **IA'** CP_2 .

In via preliminare

– dichiarare l'appello proposto da Parte_1 inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;

– dichiarare inammissibili le domande nuove e/o le nuove contestazioni introdotte in violazione dell'art. 345 c.p.c.;

– dichiarare inammissibili e comunque irrilevanti le richieste istruttorie (CTU, esibizione ex art. 210 c.p.c. e art. 119 TUB), in quanto generiche e con finalità meramente esplorativa;

Nel merito

– rigettare integralmente l'appello, perché infondato in fatto e in diritto;

– per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8057/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 24/09/2025, R.G. n. 15019/2024, pubblicata il 24/10/2025 e notificata il 27/10/2025.

In ogni caso

– condannare parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* (di qui innanzi anche solo *Pt_1* ha proposto appello avverso la sentenza n. 8757/25 con la quale il Tribunale di Milano ha così provveduto:" - *rigetta le domande proposte da* *Parte_1* - *condanna* *Parte_1* *al pagamento a favore di* *Controparte_1* *elle spese di lite che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, c.p.a. ed iva".*

La vicenda ha tratto origine dalla notifica di un atto di citazione con il quale *Pt_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* sulla base delle seguenti premesse:

- di aver sottoscritto in data 30.12.2008 con la società Locat Leasing s.p.a. (oggi *[...]* *CP_1* il contratto di leasing n. IF 1221836, in forza del quale la concedente ha acquistato due unità immobiliari ad uso commerciale site in Pescara, al prezzo di € 345.000,00, al fine di concederle in locazione finanziaria all'utilizzatrice;

 - nel contratto di leasing, era previsto il pagamento del corrispettivo di originari € 1.049.406,00 IVA esclusa, da rimborsarsi in n. 216 canoni mensili, il primo dei quali pari ad euro 189.750,00 oltre IVA, ed i successivi n. 215 canoni da € 3.998,40 oltre IVA, oltre all'eventuale opzione di acquisto finale dei beni al prezzo di € 7.590,00 oltre IVA;

 - i canoni erano indicizzati al tasso "Euribor a 3M Puntuale, con modalità previste dall'allegato n. 2", con quotazione di tale parametro, alla data del 26.12.2008, al 2,991% e con indicazione del "tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione" pari al 3,00%;

 - la misura del "Tasso Leasing" è stata indicata nel 5,022%;

 - il contratto prevedeva altresì un costo di assicurazione, obbligatoria per l'accesso al credito, commisurato nell'importo "dell'1,6% del valore del bene + IVA"; un canone di pre - locazione indicizzato al tasso "Euribor 3M puntuale + 4 punti"; un tasso di mora pari al tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno spread di 9 punti percentuali;

 - l'art. 20 del contratto prevedeva per il concedente, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di risoluzione anticipata, la facoltà "*di esigere conseguentemente l'immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e non*"; l'art. 22 stabiliva poi che "*in ogni ipotesi di risoluzione anticipata [….] il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore un indennizzo di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo di ritardo*"; secondo l'art. 26, infine, l'indennizzo doveva essere quantificato "*come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzato al tasso indicato nelle condizioni particolare come 'tasso di riferimento per l'attualizzazione'*";

- con comunicazione del 22.01.2024, la concedente aveva dichiarato risolto il contratto di leasing ed intimato l'immediato pagamento dell'importo insoluto di € 51.485,67 per canoni scaduti, oltre ad € 306.212,07 pari all'ammontare dovuto per canoni a scadere ed al prezzo per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.

Sulla base di queste premesse *Pt_1* rappresentava di aver commissionato una perizia econometrica dalla quale erano emerse alcune anomalie contabili:

- l'avvenuta pattuizione di interessi usurari, in quanto ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 delle condizioni generali di contratto, in caso di risoluzione per inadempimento, l'utilizzatore era tenuto a versare a titolo di indennizzo tutti i canoni scaduti, a scadere ed il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale dell'immobile;
- tale indennizzo rappresentava una penale per l'inadempimento, che pertanto doveva essere inclusa nel calcolo del TEG, rilevante, come chiarito da Cass. n. 13536 del 17.05.2023, ai fini della disciplina antiusura. In particolare, ipotizzando la risoluzione del contratto di leasing per l'intero periodo che andava dalla scadenza del primo canone periodico e sino alla scadenza del canone n. 56 e tenendo conto del prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto dell'immobile e delle spese di assicurazione obbligatoriamente stipulate per l'accesso al credito, nonché dei canoni scaduti e a scadere, il TEG in concreto pattuito ava all'11,620% e dunque notevolmente superiore al tasso soglia dell'usura vigente al IV trimestre 2008 (pari all'11,22%), per la categoria di pertinenza "Leasing Immobiliare oltre 50.000".

Lamentava quindi *Pt_1* che il contratto di leasing intercorso con Locat Leasing (oggi *CP_1 [...]*) sarebbe affetto da "usura originaria", con conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. e non debenza degli interessi e, poiché il canone periodico effettivamente dovuto andava ricalcolato in € 2.647,67, in luogo di quello addebitato di € 3.998,40,con l'ulteriore conseguenza che la risoluzione intimata dalla concedente il 22.01.24 doveva ritenersi illegittima in difetto di inadempimento dell'utilizzatrice.

Evidenziava inoltre *Pt_1* che il contratto era nullo per omissione dell'indicazione del TAN, che risultava dunque indeterminato in quanto non erano neppure specificati i criteri tecnico-contabili necessari per la sua determinazione, aggiungendo che risultava altresì omessa l'indicazione del TAE "*che tenga conto degli effetti della capitalizzazione composita degli interessi pacificamente addebitata ad entrambi i rapporti di locazione finanziaria in esame*".

In ogni caso *Pt_1* deduceva la necessità di effettuare la sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui all'art. 117, c. 7, TUB.

Pt_1 lamentava altresì:

- che il contratto era stato stipulato in violazione della normativa prevista a tutela della trasparenza, in quanto non era indicato l'ISC/TAEG dell'operazione finanziaria, come invece imposto dall'art. 9 della Delibera CICR del 04.03.2003; da ciò derivava la nullità del contratto per mancanza di un suo requisito essenziale, o comunque della clausola relativa agli interessi corrispettivi, con conseguente necessità di sostituire il tasso pattuito con quello previsto dall'art. 117 TUB.;
- che vi era difformità tra il Tasso Leasing, indicato in contratto nella misura del 5,022%, e quello effettivo concretamente applicato, verificato dal perito di parte in misura superiore a quello contrattuale; da ciò derivava la nullità, ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B., della clausola che prevede condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle indicate in contratto, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Pt_1 deduceva inoltre la nullità, per indeterminatezza e violazione della normativa *antitrust*, del tasso contrattuale pattuito siccome indicizzato al parametro Euribor, oggetto di intesa anticoncorrenziale nel periodo 2005/2008, accertata con provvedimento della Commissione Europa del 04.12.13, chiedendo pertanto, anche per tale doglianza, la sostituzione del tasso di interesse contrattuale con quello di cui all'art. 117, c. 7, TUB.

In via di estremo subordine l'attrice in primo grado rappresentava che la convenuta aveva inserito nel contratto di leasing, senza alcuna preventiva informazione, un ulteriore contratto derivato di tipo *interest rate floor*, ad esclusivo suo vantaggio, in quanto era previsto che il "tasso base di riferimento per l'attualizzazione" rimanesse fissato nella misura minima del 3%, anche per l'ipotesi in cui, cioè, il parametro Euribor a 3M assumesse valori più bassi.

Da qui la nullità del contratto derivato, in quanto caratterizzato da aleatorietà unilaterale e perciò privo di causa e immeritevole di tutela ex art. 1322, c. 2, c.c., con conseguente inefficacia della clausola *floor* e ricalcolo del tasso con indicizzazione anche sotto il limite prevista da tale clausola.

Sulla base di queste premesse *Pt_1* chiedeva:

a) in via principale, l'accertamento della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi ad un tasso usurario;
b) la declaratoria di gratuità del contratto ex art. 1815, c. 2 c.c.;
c) in subordine, la declaratoria di nullità delle condizioni economiche indicate in contratto, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB;

d) sul presupposto di aver richiesto in data 19.05.23 alla convenuta, ai sensi dell'art. 119 TUB, la copia, tra le altre, delle fatture e quietanze relative ai canoni periodici, nonché del contratto di assicurazione, senza tuttavia alcun esito, chiedeva in via istruttoria l'esibizione in giudizio di tale documentazione, nonché l'ammissione di una CTU contabile al fine di accertare il TEG applicato al contratto e di rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti.

Si è costituita in giudizio la società *Controparte_1* contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
Più in particolare *CP_1* deduceva a propria volta:

- con riferimento alla doglianza di usurarietà del contratto, che il calcolo del TEG effettuato dal consulente attoreo era erroneo, basato su un conteggio fittizio privo di riscontro reale, nonché illogico in quanto incoerente con la struttura pluriennale del rapporto;
- che la normativa in tema di usura prevede che il calcolo del TEG sia effettuato *ex ante*, al momento della stipula, e non alla data, ipotetica ed imprevedibile, della sua risoluzione;
- che le Istruzioni della Banca d'Italia, emanate per la rilevazione del TEG ai fini dell'usura, escludevano dal computo le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto e gli oneri connessi all'inadempimento;
- che il TEG del contratto per cui era causa, verificato da una contro perizia (doc. 8) nella misura del 5,25%, era ampiamente inferiore alla soglia usura *pro tempore* applicabile (11,22%);
- con riferimento all'omessa indicazione del TAN, la convenuta evidenziava che la normativa vigente - in particolare le disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e le Istruzioni di Vigilanza contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21.04.1999, 9° aggiornamento del 25.07.2003 - prevedeva l'indicazione, per i contratti di leasing, del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing) e cioè del solo tasso nominale, correttamente indicato nella misura del 5,022%;
- che risultava altrettanto irrilevante la censura relativa alla mancata indicazione del TAE che tenesse conto degli effetti della capitalizzazione composta, essendo la stessa irrilevante dal momento che il contratto indicava in maniera univoca il numero e l'ammontare dei canoni, consentendo al cliente di conoscere il costo dell'operazione;

- che, con riferimento all'asserita divergenza tra il tasso leasing indicato in contratto (5,022%) e quello effettivo applicato in concreto, la doglianza di indeterminatezza, era contraddittoria, avendo il perito attoreo potuto calcolare il tasso nella misura del 5,191%;
- che era infondato il richiamo al tasso sostitutivo BOT previsto dall'art. 117 T.U.B., in quanto la norma era applicabile al solo caso di *mancata* indicazione del tasso di interesse, mentre nel caso di specie veniva contestata la *difformità* tra quello pattuito e quello effettivamente applicato;
- che il tasso leasing indicato in contratto era corretto e conforme alla normativa in materia di trasparenza, trattandosi di un tasso nominale calcolato secondo la metodologia specificata all'art. 25 delle condizioni generali di contratto, ove era stabilito che: *"Il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle Condizioni Particolari e/o nel Documento di Sintesi è un tasso annuo espresso in forma nominale convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni"*, calcolato considerando che i *"periodi (mesi, bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri, ecc) dei canoni"* abbiano *"durata costante, esprimibile in giorni in funzione di un anno di 365 giorni"*;
- che la difformità del tasso accertato dal consulente di parte attrice era conseguenza della metodologia di calcolo dallo stesso utilizzata, non conforme al dettato contrattuale in quanto ha calcolato gli interessi sulla base dell'anno commerciale e non su base periodale (mensile);
- che il conteggio del tasso leasing effettuato dall'attrice era erroneo in quanto ipotizzava che il riscatto avvenisse contestualmente al pagamento dell'ultimo canone, prevedendo così un'errata durata contrattuale, pari a 215 mesi anziché 216;
- che la censura di omessa indicazione dell' *Pt_2* , era infondata in quanto informazione dovuta ai soli clienti consumatori - tra i quali non poteva rientrare l'attrice- e comunque non espressamente prevista, dalla disciplina sulla trasparenza, per i contratti di leasing;
- che parimenti infondata era la doglianza di nullità del tasso contrattuale indicizzato all'Euribor, in quanto la condotta anticoncorrenziale aveva guardato un periodo diverso da quello nel corso del quale era stato stipulato il contratto;
- infondata era altresì la doglianza di indeterminatezza del parametro di indicizzazione, in quanto l'allegato 2 al contratto esplicitava le modalità di determinazione, individuando la formula e le modalità di individuazione di tutti i parametri di calcolo;

- che, quanto alla clausola *floor* la stessa doveva ritenersi valida, lecita e determinata in quanto: i) contenuta in una specifica clausola contrattuale; ii) approvata per iscritto; iii) redatta in modo chiaro e ben comprensibile.

CP_1 si opponeva pertanto all'accoglimento di tutte le domande svolte da *Pt_1* ivi compresa quella di svolgimento della CTU nonché all'ordine di esibizione dalla stessa formulato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in quanto avente ad oggetto documentazione irrilevante.
Il Tribunale è pervenuto alla rassegnata decisione, esaminando partitamente tutte le doglianze attrici, e rassegnando le seguenti considerazioni.
Quanto:

1) all'*Usura*:

- preliminarmente il Tribunale di Milano ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2020, ossia prima della introduzione del presente giudizio, che aveva definitivamente chiarito che "*gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono due tipologie diverse di interessi, in ragione della loro natura e funzione*", "*unità eterogenee, tra loro alternative, riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto*" (Cass. SSUU 19597/02020). Alla luce della loro diversa natura e funzione, considerato che il debitore non è dunque chiamato a corrispondere il cumulo di tali interessi tra loro alternativi, "*gli interessi moratori e i corrispettivi non possono essere sommati tra loro ai fini della verifica del superamento del tasso soglia*" (Cass. n. 27074/23; Cass. SS. UU. n. 19597/20; Cass. n. 31615/2021);
- che, sempre preliminarmente, andava chiarito che dalla totalità delle restituzioni, incluso l'indennizzo di cui all'art. 23 delle Condizioni Generali di Contratto doveva essere decurtato il prezzo al quale il bene sarebbe stato venduto. Ciò rendeva del tutto inattendibile il calcolo proposto ai fini usura. Ragion per cui il Tribunale non dava ingresso alla richiesta consulenza tecnica di ufficio;
- ad avviso del primo Giudice andava poi considerato che trattavasi di calcolo del tutto ipotetico del TEG e quindi in contrasto con la natura di reato di pericolo concreto dell'art. 644 c.p. perché la risoluzione non era avvenuta né alla prima rata o fino alla 56esima, bensì alla 182esima;
- invece, considerata la norma di interpretazione autentica che impone di calcolare il TEG al momento della pattuizione secondo il piano di ammortamento pattuito (art. 1, d-l

394/2000), la doglianza di usurarietà sollevata da parte attrice era infondata sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia riguardo a quelli moratori;

- infatti, tenuto conto della categoria di operazioni alla quale apparteneva il contratto di leasing in oggetto - che risultava stipulato in data 30.12.2008 - il tasso soglia di riferimento risultava pari all'11,22% ed era così determinato: TEGM pari al 7,48% - come da tabella allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze applicabile alle operazioni di leasing immobiliare superiori a € 50.000,00, effettuate nel quarto trimestre del 2008 (prodotta dall'attrice al doc. 3), aumentato poi della metà;
- ne conseguiva che nella specie il tasso leasing era inferiore alla soglia di usura sia considerando il tasso annuo nominale indicato in contratto (pari al 5,022%), sia considerando il tasso effettivo verificato dal perito di parte attrice (calcolato nella perizia in misura pari al 5,191%).

2) *alla nullità del tasso di interesse convenuto:*

- il Tribunale ha rilevato sul punto che l'attrice aveva dedotto, in subordine, la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto risultava omessa in contratto l'indicazione del TAN, del TAE e dell'ISC/TAEG, risultando altresì indicato un tasso leasing inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- tutte le doglianze risultavano peraltro infondate, atteso che nei contratti di locazione finanziaria era, ad avviso del giudice di *prime cure*, sufficiente che il testo del contratto riportasse, come accaduto nel caso di specie, il tasso leasing, come prescritto dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" di cui alla Circolare 21.4.1999, 9° aggiornamento del 25.7.2003, titolo X, cap. I, sez. II, par. 3.1, nota 2 - pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 ed applicabili ai contratti stipulati a far tempo dal 01.10.2003- secondo cui "*Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi*";
- il contratto in esame riportava un tasso leasing del 5,022%, precisando all'art. 25 delle Condizioni Generali quanto segue: «*il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle*

condizioni particolari del presente contratto è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni»;

- l'indicazione in contratto di un tasso leasing nominale non appariva testualmente del tutto conforme con quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia sopra richiamate, laddove richiedevano l'indicazione del tasso interno di attualizzazione, tuttavia doveva ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non potesse derivare la sanzione di nullità invocata da parte attrice, né tantomeno il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B;
- in primo luogo, appariva ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso, in quanto "*il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.*" (Cass. 14760/2008;
- inoltre, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustificherebbe in due ipotesi: 1) l'inosservanza dell'art. 117, comma 4, TUB a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; 2) la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Condizioni che non ricorrevano nel caso di specie;
- il tasso leasing effettivo era infatti calcolabile e del resto era stato calcolato dal perito di parte attrice, essendo in contratto esplicitata in modo definito la necessità di rendere il

tasso effettivo in base alla periodicità infrannuale; infatti, all'art. 25 delle Condizioni Generali, aveva esplicitamente indicato in contratto la modalità di conversione del tasso periodale;

- inoltre erano indicate le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto: elementi che erano da considerarsi idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto (*in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata*" (Cass., ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 e, nello stesso senso, Cass., 15 novembre 2024 n. 29530 e Cass., ordinanza 10 gennaio 2025 n. 711);
- di conseguenza, le prescrizioni regolamentari integrative della Banca di Italia risultavano rispettate, in quanto venivano indicati in contratto tutti gli elementi per calcolare il tasso leasing come tasso effettivo;
- la mancata indicazione dell'ISC comportava solo eventuali effetti risarcitori non invocati né specificamente allegati e provati.
- 3. *Clausola di indicizzazione e parametro Euribor*.
- ad avviso del Tribunale era infondata e del tutto erronea la doglianza di nullità della clausola di indicizzazione del canone, siccome contenente l'occulta pattuizione di un contratto derivato c.d. *interest rate floor* per effetto del quale il tasso di indicizzazione risulta fissato, in favore della banca, in misura non inferiore al 3%;
- nel caso di specie, le parti avevano pattuito un canone mensile di € 3.998,40 oltre IVA, che risultava tenere già conto del tasso di indicizzazione del 3% ("tasso base di riferimento del parametro"). L'allegato n. 2 al contratto, nell'indicare la formula e dunque i criteri per la determinazione della misura della variazione rispetto alla rata di € 3.998,40, non aveva assolutamente inteso fissare in detto importo né il parametro minimo di indicizzazione, né tantomeno la misura minima del canone;
- al contrario, come già rilevato, risultava che l'attrice avesse potuto beneficiare della diminuzione del tasso Euribor 3 mesi rilevato nei mesi successivi alla sottoscrizione del

contratto: dall'esame dell'estratto conto delle fatture e dal dettaglio aggiornato del piano di ammortamento (doc. 9 e 16 prodotti dalla stessa attrice), risultavano infatti effettuati rilevanti conguagli positivi in favore dell'utilizzatrice, registrati attraverso l'emissione, da parte di *CP_1* delle note di credito (punto 5 dell'all. 2 al contratto: "*Le variazioni in aumento saranno regolate dal Concedente mediante emissione di fattura, mentre le variazioni in diminuzione saranno regolate mediante emissione di nota di credito, sempre da parte del Concedente*");

- parimenti infondata, nonché rimasta priva di supporto probatorio, era la doglianza di nullità parziale della clausola di indicizzazione del canone al parametro Euribor, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, come accertata dalla Commissione Europea con Decisione del 4.12.2013;
- sul punto era dirimente osservare che le manipolazioni accertate riguardavano il periodo che va dal 29.9.2005 al 30.5.2008 e, cioè, un periodo precedente alla stipulazione del contratto di leasing, che risaliva al 30.12.2008;
- nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale, quale quella in esame -cd. cause *stand alone* - l'onere probatorio incombeva sulla parte che invocava l'esistenza dell'intesa illecita ed era particolarmente gravoso, tenuto conto che essa era tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello dell'esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto per cui era causa, di un'intesa illecita cui avesse partecipato la banca mutuante;
- in ordine a tali elementi, l'attrice non aveva fornito la minima allegazione che, nel periodo di esecuzione del rapporto, il parametro fosse stato oggetto di perdurante intesa illecita ovvero che alla medesima abbia preso parte anche la convenuta, né tantomeno ha formulato alcuna istanza istruttoria (Corte d'appello civile Milano sentenza n. 2538 del 9 agosto 2023).

Da ciò la statuizione di rigetto di tutte le domande attoree.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello *Parte_1* rinunciando espressamente alla domanda sull'usura, sulla base dei seguenti motivi:

I nullità della sentenza per violazione delle norme sulla composizione del Tribunale, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 ter, 50 quater, in combinato disposto dell'art. 161 comma 1° c.p.c.

Si duole *Pt_1* di aver introdotto un giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto una domanda di accertamento del dare avere tra le parti, in forza delle plurime nullità eccepite avuto riguardo, sostanzialmente, alle determinazioni degli interessi corrispettivi applicati al rapporto

in relazione al dedotto contratto di *leasing*. Pertanto, la causa così introdotta, non rientrando in alcuna delle ipotesi nella quali, ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. il Tribunale giudica in composizione Collegiale, avrebbe dovuto essere decisa dal Giudice in composizione monocratica, ex art. 50 ter c.p.c. Alla luce della eccepita inosservanza delle norme sulla composizione del Giudice, la Corte deve dichiarare la nullità della sentenza resa in *prime cure,* con ogni conseguente statuizione di legge.

In particolare, secondo l'autorevole interpretazione della Suprema Corte - Cassazione, Sez. 3 - Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023 - all'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50 - quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti), si converte in motivo di impugnazione, "*senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.*"

II. ***errata e/o falsa applicazione dell'art. 117 t.u.b., per non aver il giudice di primo grado ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della eccepita indeterminatezza della clausola impositiva degli interessi corrispettivi applicati al rapporto, l'accertata omessa indicazione in contratto del tan, del tae e dell'isc-taeg, essendo risultato altresì indicato un tasso leasing inferiore rispetto a quello effettivamente applicato***.

Pt_1 chiede ex art. 342, comma 1, n.1, c.p.c. la riforma della summenzionata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel capo indicato a pag. 7 della parte motiva "*NULLITÀ DEL TASSO DI INTERESSE CONVENUTO*" in relazione a tutto quanto erroneamente sostenuto.

Sostiene *Pt_1* che erroneamente il Tribunale pur accertando la non conformità dell'indicazione in contratto del *tasso leasing* con quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia richiamate (che espressamente richiedono l'indicazione del tasso interno di attualizzazione), ha ritenuto non conferente l'invocata applicazione del tasso sostitutivo, ex all'art. 117 TUB, valorizzando in luogo della chiara causa finanziaria del contratto *de quo*, quella accessoria relativa al godimento del bene messo a disposizione dell'utilizzatore, che ne attenuerebbe gli effetti. Appare evidente l'errore di giudizio in cui è incorso il Giudice di prime cure nella misura

in cui la causa accessoria di godimento del bene, è insuscettibile di temperare il rigore delle norme dettate in materia di trasparenza dal T.U.B.

L'operazione di *leasing* in esame ha, infatti, una chiara funzione di finanziamento, il cui oggetto è rappresentato dal valore capitale del bene immobile (nel caso di specie l'immobile meglio descritto nel frontespizio denominato "*condizioni particolari*" del contratto di leasing - utilizzato dalla società *Parte_1* , laddove il canone periodico previsto in contratto equivale ad una rata del prestito, mentre il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto non rappresenta altro che una misura percentuale del costo iniziale del bene.

Chiarita la natura del contrato di leasing esaminato, si palesa, ad avviso dell'appellante "*inconfutabile la connotazione di interesse (remunerativo) che assume ogni somma percepita dalla società di leasing, in eccedenza rispetto al prezzo anticipato per l'acquisto dei beni immobili oggetto di locazione finanziaria, pari nel caso di specie alla somma di € 345.000,00 IVA inclusa; D'altronde, l'inclusione dei contratti di leasing tra le categorie di finanziamenti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche con riferimento alla conformità rispetto alla normativa anti-usura (L. 108/96), non può che confermare l'indole finanziaria di tali contratti atipici*".

Prosegue *Pt_1* affermando che:" *In un tale contesto, dunque, appare fondamentale giungere all'individuazione del capitale effettivamente erogato, per poterne correttamente tener conto sia ai fini del calcolo del piano finanziario di rimborso, che per il calcolo del TEG. A tale scopo, si osserva come l'operazione di leasing in esame rientri senz'altro nella categoria di leasing immobiliari, trattandosi di finanziamento acceso per acquistare beni immobili funzionali all'attività imprenditoriale del soggetto finanziato Orbene, nel caso di specie il contratto è risultato difettare per tabulas dell'indicazione sia del TAN, che del c.d. T.A.E. - tasso annuo effettivo -, espressivo degli effetti della capitalizzazione composita degli interessi addebitata ad entrambi i rapporti di locazione finanziaria in esame). Né, nel contratto, appaiono essere indicati i criteri tecnico-contabili necessari per determinare l'operatività del parametro d'indicizzazione, pure apparentemente indicato nei contratti di Leasing.*"

Resterebbe, pertanto, confermata ad avviso di *Pt_1* l'evidente indeterminatezza per violazione dell'art. 1346 c.c. della clausola di cui all'art. 6 del contratto di Leasing. Del resto, la stessa controparte, costituendosi in giudizio, non aveva contestata la mancata indicazione in contratto del TAN e del TAE e della base di calcolo su cui computarsi il parametro d'indicizzazione ivi previsto. Sul punto la Consulenza di parte redatta dal dott. *Per_1* versata in atti ha appurato che nel contratto impugnato mancano i riferimenti essenziali per poter determinare – quantomeno *per relationem* – il tasso corrispettivo ivi convenuto ed il consulente di parte era

riuscito ad individuare il tasso effettivamente applicato solo grazie ad una verifica *ex post* degli elementi di consto considerati, e non già, come affermato in prime cure, applicando gli elementi intrinseci al contratto.

Quanto poi all'omessa indicazione nel contratto di Leasing del c.d. *CP_4* fa presente che era stata totalmente omessa l'indicazione dell' *Parte_2* dell'operazione finanziaria.

Sul punto aveva errato il Tribunale nell'affermare che non sarebbe necessaria l'esplicitazione dll' *Pt_2* dell'operazione finanziaria in materia di Leasing, ritenendo che la società convenuta aveva assolto il suo onere informativo con l'indicazione del *solo* Tasso Interno di attualizzazione. Trattandosi di tema fortemente dibattuto in giurisprudenza, il Tribunale avrebbe dovuto sposare la tesi che comportava l'affermazione della nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, con conseguente necessità di sostituire in luogo del tasso pattuito in contratto quello previsto dall'art. 117 TUB (Cfr. Tribunale Chieti, 21 febbraio 2018, est. Est. Valletta; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230, est. Ria; Tribunale di Benevento sent. 31 ottobre 2015).

Quanto all'errata determinazione del Tasso interno di attualizzazione, *Pt_1* ribadisce che in ogni caso che il Tasso Leasing dichiarato in contratto non corrispondeva a quello in concreto applicato all'operazione di finanziamento in parola (Cfr. CTP versata in atti). Di ciò ha dato atto lo stesso Tribunale laddove ha affermato a pag. 8 della sentenza impugnata che " *orbene l'indicazione in contratto di un tasso leasing nominale non appare testualmente del tutto conforme con quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia sopra richiamate, laddove richiedono l'indicazione del tasso interno di attualizzazione*" "*Ciononostante deve tuttavia ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non possa derivare la sanzione di nullità invocata da parte attrice, né tantomeno il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B..*"

Ad avviso di *Pt_1* sarebbe evidente che l'errata determinazione di tale fondamentale indicatore (peraltro l'unico presente in contratto, come del resto confermato da controparte) avrebbe prodotto l'effetto di occultare totalmente all'attrice il reale costo dell'operazione, generando un inaccettabile *vulnus* informativo nei suoi confronti: il tasso in questione rappresenta – per espressa volontà contrattuale – "*l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e il valore attuale dei canoni e del prezzo per l'opzione di acquisto finale*" e le Istruzioni di Banca d'Italia sul tema sono pacifiche nel ritenere che nei contratti di leasing il c.d. "tasso leasing" corrisponde al tasso che eguaglia il costo di acquisto del bene al valore attualizzato dei flussi futuri di pagamento, compreso il valore di riscatto finale. In particolare,

la norma di trasparenza, nel definire il tasso leasing, richiede infatti che l'importo dei canoni da attualizzare sia considerato per la sola quota parte riferibile alla "*restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi*".

Nella perizia di parte il dott. *Per_1* aveva preso in considerazione le richiamate voci di costo indicate in contratto per il computo del tasso in questione e, in osservanza delle richiamate Istruzioni fornite da Banca d'Italia, era giunto a ritenere che il Tasso Leasing effettivamente applicato era difforme da quello indicato erroneamente in contratto dalla Concedente (Cfr. l'allegato n. 3 della CTP in atti). Tale operazione era stata compiuta *ex post*, analizzando gli effettivi costi sostenuti dall'utilizzatore nel corso dello svolgimento del rapporto, apparendo gli stessi non determinabili *ex ante* sulla base dei parametri indicati in contratto, neppure per *relationem*.

Alla luce di quanto sopra, l'appellante chiede alla Corte di riformare la sentenza impugnata dichiarando la nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo, con conseguente necessità – anche in questo caso – di sostituire il tasso contrattuale con quello previsto ex lege dall'art. 117, comma 7, TUB.

In virtù di quanto sopra *Pt_1* ha concluso chiedendo di "*accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto di Leasing n. IF P.IVA_3 del 30.12.2008 per cui è causa, per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'interesse corrispettivo pattuito, ovvero per omessa indicazione del TEAG/I.S.C. del contratto di Leasing e/o, comunque, per l'indicazione di un Tasso interno di attualizzazione diverso ed inferiore rispetto a quello in concreto applicato al richiamato rapporto di locazione finanziaria ovvero per effetto della manipolazione subita dal parametro Euribor a cui sono stati indicizzati i canoni periodici del richiamato rapporto, rideterminare all'attualità l'effettivo dare-avere tra la parte Utilizzatrice e la Società di Leasing per il rapporto oggetto di causa, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e tenendo conto dei pagamenti, tempo per tempo, effettuati dall'attore; conseguentemente, dichiarare la relativa efficacia parziale del contratto di Leasing indicato in premessa ed affermare che la parte Utilizzatrice è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato maggiorato degli interessi determinati ex art. 117 TUB alle scadenze pattuite nell'originario piano d'ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, canone per canone, della maggior quota interessi non dovuta addebitata e di ogni effetto anatocistico; accertare e dichiarare che, alla data del 22.01.2024, la società attrice è perfettamente in regola nel pagamento dei canoni periodici effettivamente dovuti e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o illegittima o, comunque, inefficace la risoluzione del contratto per inadempimento comunicata dalla società convenuta.*"

III. ***motivazione apparente in ordine alla nullità del contratto derivato c.d. interest rate floor inserito nel contratto di leasing in parola per carenza di causa ovvero per vessatorietà della richiamata pattuizione; violazione dell'art. 115 c.p.c. nella misura in cui il giudice, in luogo di considerare ai fini della decisione i fatti non specificatamente contesati, ha proposto una ricostruzione del costituto probatorio, in violazione del principio dispositivo sull'onere della prova; falsa applicazione della normativa anticoncorrenziale in ordine al tema della nullità conseguita alla manipolazione subita dal tasso euribor previsto come parametro d'indicizzazione del leasing impugnato.***

L'odierna appellante chiede ex art. 342, comma 1, n.1, c.p.c. la riforma della summenzionata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel capo indicato a pag. 9 *CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE E PARAMETRO EURIBOR* ha erroneamente ritenuto infondata **"***la doglianza di nullità della clausola di indicizzazione del canone siccome contenente l'occulta pattuizione di un contratto derivato c.d. interest rate floor per effetto del quale il tasso di indicizzazione risulta fissato, in favore della banca, in misura non inferiore al 3%"* .

Osserva, in primo luogo, *Pt_1* che la stessa *CP_1* non ha mai negato l'esistenza di un contratto derivato di tipo *FLOOR* contenuto nel contratto di leasing *de quo,* avendo dunque errato il Tribunale nell'affermare, quale argomento per desumere la libera fluttuabilità del tasso convenuto, che risultano effettuati rilevanti conguagli positivi in favore dell'utilizzatrice, registrati attraverso l'emissione, da parte di *CP_1* delle note di credito, in linea con la previsione di cui al punto 5 dell'allegato 2 al contratto ("*Le variazioni in aumento saranno regolate dal Concedente mediante emissione di fattura, mentre le variazioni in diminuzione saranno regolate mediante emissione di nota di credito, sempre da parte del Concedente*").

Sul punto *Pt_1* afferma che le fluttuazioni, registrate dalle scritture contabili in atti, non hanno pregiudicato la remunerazione minima garantita dalla detta clausola FLOOR del 3%, ad esclusivo vantaggio della concedente.

Pertanto, dato indefettibile ad avviso dell'appellante è che *Controparte_1* ha inserito, senza alcuna preventiva (necessaria) informazione nei confronti della debitrice principale, nel contratto di Leasing in esame un ulteriore contratto derivato di tipo *interest rate floor*, ad esclusivo suo vantaggio: in particolare, dal documento di sintesi del contratto di Leasing, sottoparagrafo "*DATI DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA*", emergeva che, seppur il tasso d'indicizzazione fosse parametrato all'Euribor a 3M calcolato secondo le modalità – per vero indeterminate – di cui all'allegato n. 2 del contratto, era altresì previsto che "il tasso base di riferimento per l'attualizzazione" fosse fissato nel tasso del

"3,00%", quale limite invalicabile al di sotto del quale il tasso applicato al contratto non poteva scendere, anche nell'ipotesi in cui le quotazioni del parametro Euribor a 3M assumessero, tempo per tempo, valori inferiori a detto tasso-base.

Di talché, secondo *Pt_1* tale pattuizione realizza un contratto derivato di tipo "*floor*" avente come sottostante i tassi corrispettivi applicati ai Leasing in esame; pertanto, la reale natura dell'operazione "strutturata" (Leasing immobiliare + opzione floor) in esame, il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare due profili di illegittimità:

a. la carenza di trasparenza e di adeguata informazione da parte della società convenuta nei confronti del Cliente, che non era mai stato debitamente edotto circa la vendita del contratto derivato *Interest Rate floor*, e gli elevati rischi ad essa connessa;

b. l'assoluta assenza di qualsiasi riferimento al cd. "premio" dell'operazione *floor* - ovvero al "costo" dell'operazione di copertura -, che la società Concedente, in qualità di "acquirente", avrebbe dovuto corrispondere alla parte finanziata, che risultava "venditore" del contratto derivato *interest rate floor*.

In altri termini, sostiene l'appellante che il contratto derivato in parola si palesa nullo per mancanza della causa aleatoria – alla base dei contratti derivati – e/o, comunque, per essere immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. ovvero trattandosi di clausola vessatoria, posto che, nel ricostruito contesto negoziale, a fronte della prestazione della debitrice principale, non corrispondeva alcuna controprestazione della Società convenuta (c.d. aleatorietà unilaterale).

Pt_1 chiede dunque alla Corte di considerare inefficaci gli effetti della clausola *floor* sul Leasing in esame e, per l'effetto, di consentire al tasso d'indicizzazione praticato di scendere al di sotto della soglia limite prevista nella richiamata *clausola*, nei periodi in cui detto tasso sia risultato inferiore alla richiamata soglia, con conseguente diritto dell'attrice a vedersi accertare l'esistenza della dedotta nullità e rideterminare l'esatto dare - avere del contratto di locazione finanziaria in esame, previa espunzione degli effetti della dedotta clausola nulla

Quanto alla denunziata manipolazione del tasso Euribor previsto come parametro di determinazione del tasso corrispettivo applicato in contratto, *Pt_1* ribadisce che, per effetto del noto cartello bancario europeo sanzionato dalla Commissione UE, il tasso Euribor - nel periodo dal 2005 al 2008 è stato manipolato, in modo tale da avere dei valori più alti di quelli che avrebbe, in realtà, assunto in assenza di tale accordo anticoncorrenziale.

Sul punto, l'appellante afferma innanzitutto che dall'allegato "A" del contratto di leasing impugnato emergeva l'espressa pattuizione del tasso Euribor a 3 mesi come parametro d'indicizzazione dei canoni periodici pro tempore a scadenza, di talché era indubitabile come

lo stesso fungesse da indice su cui parametrarsi il tasso corrispettivo applicato al rapporto in esame.

D'altronde, la manipolazione del tasso ha influenzato, nel caso di specie, il tasso convenzionale applicato nel corso del rapporto, rendendolo nullo, per il periodo in cui la indebita alterazione di esso (avvenuta in forza della relativa clausola contrattuale, come etero-integrata in modo illecito) aveva trovato applicazione.

Erroneamente il Tribunale aveva affermato che l'intesa manipolativa non sarebbe stata provata e che, in ogni caso, di tale intesa non sarebbe parte la società convenuta: con riferimento all'onere probatorio in materia, l'appellante richiama quanto statuito dalle SSUU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2207 del 4 febbraio 2005 - poi confermata dalla Cass. Civ., Sent. 28 maggio 2014, n. 11904 -, secondo cui, in caso d'intesa anticoncorrenziale già accertata dagli Organi di Vigilanza competenti, il soggetto leso dall'accordo c.d. "a valle" assolve l'onere della prova a suo carico allegando l'accordo anticoncorrenziale e producendo prova dell'accertamento, in sede ammnistrativa, dell'intesa contraria alla concorrenza.

Tutto ciò alla luce del fatto che l'accertata manipolazione rende *ex se* invalido il tasso d'interesse posto come riferimento per la determinazione degli interesse corrispettivi, indipendentemente dal fatto che la società convenuta abbia o meno partecipato all'intesa anticoncorrenziale, essendo comunque indubitabile che la medesima abbia, in ogni caso, indirettamente tratto vantaggio dalla richiamata intesa, che ha comportato un aumento del tasso d'interesse pro tempore applicato al rapporto ad esclusivo favore della parte mutuante.

A conferma del suddetto assunto, *Pt_1* invoca i principi desumibili dalla disciplina dettata dall'art. 1349 c.c. in materia di determinazione della prestazione oggetto del contratto, affidata (addirittura) al mero *arbitrio* del terzo; determinazione che resta, anche in tale ipotesi, impugnabile in presenza della "sola" comprovata "mala fede" del terzo stesso (art. 1349 secondo comma cc) e non della prova della collusione tra terzo stesso e parte avvantaggiata.

Ciò comporta che la richiamata clausola faceva rinvio ad un parametro del tutto indeterminato al momento della sua stipulazione, con conseguente indeterminatezza dell'intera pattuizione.

Insiste, pertanto, l'appellante sulla nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi corrispettivi, con conseguente necessità di riformare sul punto la sentenza impugnata, ordinando di sostituire al tasso d'interesse pattuito quello previsto dall'art. 117, comma 7, TUB ovvero, in subordine, sostituire al solo tasso Euribor a 3 mesi applicato al rapporto il tasso legale, tenendo ferma la maggiorazione a titolo di spread applicata al rapporto.

IV) ***omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della ctu contabile, tenuto conto dei plurimi profili di illegittimità censurati con il conforto di perizia di parte – ulteriori***

rispetto al tema dell'usura genetica; omessa valutazione della richiesta di ordine di esibizione, inevase le richieste dall'attrice avanzate ante iudicium ex art. 210 c.p.c.; violazione dell'art. 119 tub.

L'odierna appellante chiede ex art. 342, comma 1, n.1, c.p.c. la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di *prime cure*, nel capo della motivazione dedicato all'usura, ha ritenuta di non ammetterla, ritenendo inattendibile la ricostruzione offerta dal perito di parte.

Orbene, richiamati i plurimi profili di indeterminatezza sopra censurati, *Pt_1* rileva che il Giudice di *prime cure* ha motivato sul punto unicamente con riferimento al tema dell'usura genetica del contratto (ritenuta infondata), senza nulla aggiungere in ordine ai plurimi profili di invalidità parimenti censurati dall'attore - con il conforto di perizia di parte -, in ordine alla indeterminatezza del tasso corrispettivo apparentemente pattuito nel contratto di leasing per cui è giudizio.

In altri termini il Tribunale, alla luce delle plurime criticità sopra evidenziate – riproposte in questa sede quali motivi di impugnazione -, avrebbe dovuto consentire la necessaria verifica contabile, in ordine a quanto evidenziato dal CTP di parte, e segnatamente facendo accertare dall'Ausiliario quanto segue:

- *se nel contratto di leasing in esame fossero risultate correttamente indicati: a) il TAN d'ingresso dell'operazione finanziaria in esame e b) l'* *CP_4* *dell'operazione di leasing finanziario, in caso di accertata omessa indicazione dei relativi parametri (come comprovato dalla CTP di parte), riformulando un nuovo piano di ammortamento dall'origine del rapporto fino all'attualità, sostituendo in luogo del tasso indeterminato indicato in contratto quello determinato dalla clausola sostitutiva di cui all'art. 117 TUB; rideterminando all'esito di quanto sopra, l'esatto dare - avere tra le parti in relazione al rapporto per cui è causa, imputando i pagamenti tempo per tempo effettuati a deconto del capitale prestato maggiorato dei soli interessi determinati ex art. 117 TUB;*
- *accertare se il tasso d'interesse corrispettivo applicato al contratto risultasse correttamente determinato, con specifica indicazione dei criteri tecnico-contabili necessari per determinare il relativo parametro d'indicizzazione; riformulando, in caso di rilevata indeterminatezza della clausola relativa agli interessi corrispettivi – ancora confermata dal CTP - un nuovo piano di ammortamento dall'origine del rapporto fino all'attualità, sostituendo in luogo del tasso indeterminato indicato in contratto quello legalmente determinato dalla clausola sostitutiva di cui all'art. 117 TUB; all'esito ancora determinando ad oggi l'esatto dare - avere tra le parti in relazione al rapporto*

per cui è causa, imputando i pagamenti tempo per tempo effettuati dagli istanti a deconto del capitale prestato maggiorato dei soli interessi determinati ex art. 117 TU;

- *accertare, in aderenza alla formula fornita in materia da Banca d'Italia, se il Tasso Leasing indicato in contratto corrispondesse al Tasso Leasing concretamente applicato ed, in caso di conferma della discrepanza evidenziata dal perito di parte), riformulando un nuovo piano di ammortamento dall'origine del rapporto fino all'attualità, sostituendo in luogo del tasso indeterminato indicato in contratto quello determinato dalla clausola sostitutiva di cui all'art. 117 TUB; all'esito di quanto sopra, determinando all'attualità l'esatto dare - avere tra le parti in relazione al rapporto per cui è causa, imputando i pagamenti tempo per tempo effettuati dagli istanti a deconto del capitale prestato maggiorato dei soli interessi determinati ex art. 117 TUB;*
- *verificata l'applicazione del tasso Euribor nell'operazione di Leasing in esame, nel periodo dal 29/09/2005 al 30/05/2008, rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti, sostituendo al tasso corrispettivo applicato con il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, ovvero in subordine eliminando gli effetti del FLOOR inserito nel contratto.*

Pertanto, ad avviso dell'appellante, in difetto del necessario supporto peritale, la sentenza in parola sarebbe viziata per omessa motivazione sul punto.

Infine, lamenta l'appellante che il Tribunale aveva omesso ogni valutazione in ordine all'assunzione dell'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. sui documenti specificamente indicati nella propria memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. del 18.12.2024 - essendo rimasta inevasa la richiesta sul punto avanzata dall'attrice, *ante iudicium ex* art.1 19 TUB - e segnatamente sui seguenti: - la Copia delle fatture *pro tempore* emesse dalla società *[...] CP_1* elative ai canoni periodici pro tempore onerati dalla società attrice nel corso del rapporto di Leasing in esame, con evidenza di quanto pagato per capitale ed interessi; 2. Copia della documentazione contabile formata dalla *CP_3* relativamente ad ogni onere connesso al contratto di leasing per cui è causa; 3. Copia del contratto di polizza assicurativa in convenzione stipulato a cura della Società concedente ed a carico dell'utilizzatore al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria de quo 4. Copia delle quietanze di pagamento dei canoni periodici, tempo per tempo, a scadere del richiamato contratto di Leasing.

Nel caso di specie l'ordine di esibizione andava ammesso, dandosi atto della richiesta formulata *ante iudicium* dall'attore nonché sulla conferenza della documentazione richiesta in ordine alla necessaria verifica contabile dei costi in concreto applicati dalla società di leasing.

Inoltre, posto che la norma del comma 4 dell'art. 119 T.U.B. non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale

dei rapporti tra correntista e istituto di credito, non risulta ipotizzabile una ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato.

Da qui le rassegnate conclusioni.

Si è costituita in giudizio CP_1 *eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello* ex art. 342 c.p.c. o quella delle nuove domande/deduzioni *ex* art. 345 c.p.c. nonché chiedendo, nel merito, il suo rigetto.

Deduce, a propria volta, CP_1

- *quanto all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.*: l'esame dell'atto di appello rivela che l'appellante si è limitata a riprodurre le medesime allegazioni già svolte in primo grado, senza sviluppare una critica argomentata alle specifiche *rationes decidendi* della sentenza del Tribunale, in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. - nella formulazione vigente *ratione temporis* (essendo il presente appello stato proposto successivamente al 28 febbraio 2023) che richiedeva che l'impugnazione contenesse, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione dello specifico capo della decisione impugnata e l'indicazione delle censure alla ricostruzione dei fatti nonché delle violazioni di legge con la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tale canone non è soddisfatto dalla mera riproposizione delle eccezioni di primo grado accompagnata da generiche affermazioni di erroneità della decisione, senza confrontarsi con i passaggi motivazionali specifici sui quali essa si fonda.
- *quanto alla pretesa confutazione delle rationes decidendi:* Pt_1 afferma di avere specificamente censurato: la ricostruzione della natura e del contenuto delle clausole economiche; il rigetto della domanda di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB; la valutazione della clausola *floor*; l'esclusione della rilevanza della vicenda Euribor; il rigetto delle richieste istruttorie, tuttavia, il richiamo alla pronuncia di questa stessa Corte n. 2427/2024, consente di affermare che la sola enunciazione dei profili censurati non è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità ove essa non sia accompagnata da una confutazione analitica e puntuale dei singoli passaggi motivazionali della sentenza di prime cure. Nella specie, l'atto di appello di Pt_1 per quanto riguarda le questioni di maggiore rilievo, risulta aver ripreso le stesse deduzioni già svolte in primo grado senza individuare specificamente i vizi della sentenza impugnata e senza spiegare per quale ragione le argomentazioni del Tribunale sarebbero errate: si è trattato, in sostanza, di mera riproposizione delle eccezioni, non già di critica argomentata della decisione.

- *quanto all'eccezione di novità ex art. 345 c.p.c.*: ad avviso di *CP_1* l'appellante replica che le questioni relative alla determinatezza del tasso, all'indicizzazione Euribor, alla clausola *floor* e alla richiesta di rideterminazione del dare-avere sarebbero state già comprese nell'oggetto del giudizio di primo grado, configurandosi la loro più articolata esposizione in appello come semplice sviluppo delle censure. *Controparte_1* ribadisce la propria eccezione di inammissibilità per le argomentazioni già ampiamente svolte, osservando in particolare che la qualificazione della clausola *floor* come "opzione incorporata" con trasferimento a carico dell'utilizzatrice del rischio di ribasso del parametro, nonché la deduzione riguardante la mancata indicazione del "premio" dell'opzione e il "valore economico" dell'opzione stessa, costituiscono profili che, nella misura in cui hanno comportato un'espansione del *thema decidendum* rispetto al primo grado, sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c;
- *quanto all'infondatezza del primo motivo di appello: nullità della sentenza per composizione del Tribunale:* trattasi di motivo infondato, in ogni caso non invalidante la sentenza e non implicante la remissione della causa al giudice di primo grado, ben potendo la Corte procedere decidere la causa nel merito;
- *quanto all' infondatezza del secondo motivo di appello: determinatezza delle condizioni economiche e art. 117 tub :* sul tasso leasing e sulla pretesa indeterminatezza sostiene l'appellante che la contestazione relativa al tasso non sarebbe "nominalistica", ma investirebbe la corrispondenza tra il prezzo economico rappresentato nel documento contrattuale e quello concretamente applicato, deducendo che la trasparenza richiesta dalla disciplina bancaria sarebbe "*trasparenza ex ante*" che non potrebbe essere assicurata dalla mera possibilità di un calcolo a ritroso. Ad avviso di *CP_1* invece, va considerato in primo luogo che, il contratto n. IF1221836 indicava compiutamente il tasso leasing del 5,022%, precisandone la natura (tasso annuo nominale convertibile secondo la periodicità dei canoni, su anno civile di 365 giorni) ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali. Indicava altresì i canoni nella loro entità, numero e scadenze, il prezzo di riscatto, il parametro e le modalità di indicizzazione. Il contenuto contrattuale era, pertanto, pienamente determinato e l'utilizzatrice era in grado di conoscere il costo dell'operazione già al momento della stipula. Inoltre, non va pretermesso che i contratti di locazione finanziaria, la normativa di vigilanza (Istruzioni Banca d'Italia, Circolare n. 229/1999, 9° aggiornamento 2003) prescrive l'indicazione del tasso leasing quale indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione, non richiedendo la separata indicazione del TAN o del TAE. La mancata indicazione del TAN è quindi

giuridicamente irrilevante rispetto alle prescrizioni dell'art. 117 TUB, le cui condizioni sostitutive (comma 7) trovano applicazione esclusivamente in caso di totale mancanza di indicazione del tasso o di clausole di rinvio agli usi - ipotesi radicalmente diverse dal caso di specie.;

- *quanto alla pretesa difformità tra tasso contrattuale e tasso applicato:* l'appellante sostiene che la perizia di parte avrebbe dimostrato la divergenza tra il tasso dichiarato del 5,022% e quello effettivamente applicato (5,191%). Sostiene al contrario CP_1 che l'impostazione è logicamente contraddittoria: non è possibile affermare contestualmente l'indeterminabilità del tasso e la sua quantificazione in una misura diversa da quella pattuita. In ogni caso, la perizia econometrica di Pt_1 utilizzava una formula non conforme alle pattuizioni contrattuali, impiegando l'anno commerciale invece di quello civile di 365 giorni e rettifica erroneamente la durata a 215 mesi invece dei 216 pattuiti. La fisiologica differenza tra TAN e TAE, derivante dalla periodicità infrannuale delle rate in un piano di ammortamento francese, non determina né indeterminatezza né violazione della disciplina di trasparenza;
- *quanto all'omessa indicazione dell' Pt_2 :* ad avviso di CP_1 va considerato a tal proposito che Pt_1 non è un consumatore, ma un soggetto imprenditore. L'obbligo di indicazione dell'ISC/TAEG si applica, per effetto della delibera CICR del 4 marzo 2003, a specifiche categorie di operazioni - mutui, anticipazioni, "altri finanziamenti" - tra le quali il leasing finanziario è elencato autonomamente e distintamente, senza essere soggetto a tale obbligo. La confusione operata dall'appellante tra Pt_2 e indicatori di determinabilità del costo contrattuale non muta tale conclusione. L'argomentazione con cui Pt_1 sostiene che l'omissione dell'Co costituirebbe un "elemento sintomatico dell'inadeguatezza informativa complessiva" è priva di autonomo fondamento normativo: il concetto di "inadeguatezza informativa complessiva" non è categoria giuridica riconosciuta dall'art. 117 TUB né dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'indice sintetico di costo è solo un indicatore informativo la cui omissione, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, essendo sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto;
- *quanto all'infondatezza delle doglianze inerenti all'EURIBOR, Antitrsut e clausola floor:* rileva, in primo luogo CP_1 che il richiamo operato da Pt_1 alla sentenza Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22147 del 28 giugno 2026, non sarebbe valido a sostenere il motivo di doglianza svolto dall'appellante secondo la quale la citata

sentenza riconoscerebbe la necessità di verificare se il tasso concretamente applicato corrisponda al parametro interessato dall'intesa e quale incidenza abbia avuto sul singolo rapporto, e che non potrebbe essere condiviso un rigetto fondato sulla sola estraneità soggettiva di *Controparte_1* al cartello. Diversamente secondo l'appellata, deve trovare applicazione il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 - che ha enunciato principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c. su una fattispecie di contratto di mutuo con clausola Euribor - ha stabilito che i contratti che fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee alle intese restrittive della concorrenza, non possono considerarsi contratti "a valle" di tali intese, e che va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e dell'art. 101 TFUE, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese da parte di almeno uno dei contraenti e dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle medesime. La medesima pronuncia ha altresì precisato che, affinché le clausole contrattuali di riferimento all'Euribor possano ritenersi viziate da parziale nullità per impossibilità di determinazione dell'oggetto, occorre necessariamente che sia fornita la prova che tale parametro sia stato "effettivamente, obiettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto". Nel giudizio di primo grado non era stata fornita alcuna prova da parte di *Pt_1* in merito: i. al fatto che nel periodo di svolgimento del rapporto contrattuale (decorrente dal 30 dicembre 2008) il valore dell'Euribor applicato fosse concretamente alterato rispetto al suo valore "genuino"; ii. a fronte della decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2013 che ha accertato la manipolazione per il periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008 (anteriore alla stipula del contratto) *Pt_1* non aveva provato che *Controparte_1* fosse partecipe dell'intesa o fosse consapevole dell'alterazione del parametro, né ha allegato e dimostrato alcun intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato dell'intesa illecita; iii. *Pt_1* non aveva provveduto a quantificare alcun pregiudizio in concreto subito in ragione dell'asserita alterazione del parametro nei periodi di esecuzione del rapporto né aveva formulato alcuna domanda risarcitoria specifica;

- *quanto alle doglianze inerente alla clausola di interest rate floor:* osserva *CP_1* che l'appellante sostiene che la clausola *floor*, realizzando in sostanza un'opzione incorporata nell'operazione, avrebbe trasferito a carico dell'utilizzatrice il rischio di ribasso del parametro senza adeguata informazione, e ne chiede la declaratoria di nullità

per carenza di causa o immeritevolezza, ovvero l'accertamento dell'inefficacia nella parte in cui abbia prodotto effetti non chiaramente pattuiti. *CP_1* al contrario ribadisce la piena legittimità, liceità e determinatezza della clausola, atteso che:

1. trattasi di clausola non occulta, essendo espressamente riportata nell'allegato 2 al contratto, in sezione dedicata alle condizioni economiche, con indicazione numericamente determinata del tasso base minimo del 3%, con il giorno di rilevazione dell'Euribor, il periodo di applicazione e le modalità di conguaglio sia in aumento sia in diminuzione. L'appellante non ha specificamente contestato il contenuto di detto allegato né ha spiegato per quale ragione la sua lettura non consentirebbe di comprendere la portata economica della clausola;
2. non si tratta di clausola vessatoria, in quanto, trattandosi di rapporto intercorso tra operatori professionali, le norme sulle clausole abusive nei contratti del consumatore non sono destinate a trovare applicazione. In ogni caso, la clausola era stata specificamente sottoscritta dall'utilizzatrice con doppia sottoscrizione e, pertanto, era stata oggetto di specifica approvazione per iscritto;
3. la causa concreta è lecita e razionale: la clausola *floor* limita il rischio di tassi negativi per l'intermediario, rientrando nella fisiologia dei contratti di durata a tasso variabile. La tesi secondo cui essa realizzerebbe in sostanza un "derivato implicito" non trova riscontro in una posizione giurisprudenziale consolidata: la clausola *floor* è una tecnica di determinazione del tasso variabile che fissa un *range* minimo di oscillazione del parametro, non un autonomo contratto derivato separabile dalla complessiva operazione di locazione finanziaria;
4. come rilevato dal Tribunale, i conguagli in favore dell'utilizzatrice sono stati effettuati: dal piano di ammortamento e dagli estratti conto prodotti da *CP_1* *[...]* emergevano conguagli positivi a favore dell'utilizzatrice nei periodi di riduzione dell'Euribor al di sotto del tasso base: circostanza, questa, che smentisce in radice la tesi della clausola come meccanismo che avrebbe sistematicamente neutralizzato i benefici derivanti dal calo del parametro.

 - *quanto alle richieste istruttorie:* va condivisa la valutazione già operata dal Tribunale, atteso che la CTU è uno strumento di valutazione tecnica di fatti già allegati e provati, non di ricerca esplorativa di elementi non specificamente allegati. Nel caso di specie, *Pt_1* non aveva allegato, prima ancora che dimostrato, alcun fatto specifico che la consulenza dovrebbe "verificare": la generica richiesta di "ricostruzione dei flussi contrattuali" e "verifica" del tasso effettivamente applicato

non individuava alcun fatto controverso specifico sulla base di prove già acquisite - risolvendosi, piuttosto, in una delega al consulente della ricerca delle stesse prove dell'inadempimento che l'appellante assume. Ciò sarebbe ancor più evidente riguardo alla verifica dell'incidenza della vicenda Euribor: poiché nessuna prova è stata offerta dell'effettiva alterazione del parametro nel periodo rilevante per questo rapporto, la consulenza avrebbe una funzione evidentemente esplorativa, volta a ricercare ciò che le parti non hanno dimostrato esistere. L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. troverebbe fondamento ad avviso di pama nella circostanza in base alla quale la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto non sarebbe stata integralmente messa a disposizione da *CP_1* ma la richiesta ad avviso di *CP_1* sarebbe priva dei presupposti, per mancanza di individuazione puntuale dei documenti richiesti, la loro rilevanza ai fini della decisione e la loro esclusiva disponibilità presso la controparte, con impossibilità di acquisirli *aliunde*. Nella specie, la documentazione essenziale - contratto, piano di ammortamento, allegato 2, estratti conto, perizia econometrica - era già nella disponibilità delle parti ed è stata prodotta in giudizio. Non era stata offerta alcuna dimostrazione che specifici documenti decisivi fossero nella esclusiva disponibilità di *CP_1* *[...]* e non fossero altrimenti acquisibili;

- *quanto alla risoluzione del contratto*: *CP_1* contesta l'argomentazione di *Pt_1* secondo la quale la dichiarazione di risoluzione comunicata il 22 gennaio 2024 sarebbe nulla, illegittima o inefficace in quanto fondata su canoni determinati mediante clausole nulle o inefficaci. Trattasi ad avviso dell'appellata di motivo consequenzialmente dipendente dall'accoglimento delle domande di nullità o inefficacia delle condizioni economiche, che sono integralmente infondate. Poiché le condizioni economiche del contratto sono valide, determinate e conformi alla normativa di trasparenza, i canoni addebitati a *Pt_1* sono legittimamente determinati. L'inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni era circostanza non contestata e da considerarsi presupposto indefettibile per l'operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto. Ne consegue che la dichiarazione di risoluzione è pienamente valida ed efficace.

Da qui le rassegnate conclusioni.

Instaurato il contraddittorio il Consigliere Istruttore, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. rimetteva la causa al collegio per la decisione con ordinanza del 2.10.2026 e la causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 12.10.2026.

&&&

Così ricostruite le rispettive difese delle parti, ritiene la Corte che l'appello, pur non affetto da motivi di inammissibilità né ai sensi dell'art. 342 c.p.c. né ai sensi dell'art. 345 c.p.c. con riferimento all'introduzione di tematiche nuove, vada respinto attesa la sua integrale infondatezza.

In primo luogo, deve essere disatteso il primo dei motivi di appello afferente alla dedotta nullità della sentenza per violazione delle norme sulla composizione degli organi giudicanti, dolendosi *Pt_1* del fatto che il Tribunale aveva deciso in composizione collegiale anziché in composizione monocratica, ai sensi per gli effetti degli art. 50 ter, 50 quater, in combinato disposto dell'art. 161 comma 1° c.p.c.

Sul punto basta osservare che la violazione delle già menzionate norme non costituisce pacificamente causa di nullità della sentenza né tantomeno di remissione al Giudice di primo grado.

Inoltre, è dato evidenziare che nella specie la composizione collegiale ha costituito semmai una maggiore garanzia per *Pt_1* essendo la questione stata rimessa al vaglio di tre Giudici anziché di uno.

Parimenti, tutti gli altri motivi di appello devono considerarsi infondati, alla luce della motivazione logica, priva di errori in fatto od in diritto, esaustivamente ed approfonditamente resa dal Tribunale su tutte le ragioni difensive svolte in primo grado da *Pt_1*

Del resto, la motivazione della sentenza qui impugnata deve ritenersi perfettamente in linea con l'orientamento espresso in materia da questa sezione della Corte nell'ambito di plurime pronunce, orientamento che qui si condivide non risultando ragioni o novità interpretative a sostegno di un cambiamento di indirizzo.

Pt_1 pur rinunciando alla dedotta nullità del contratto in relazione all'usura, ha di fatto riproposto le argomentazioni difensive già svolte in primo che, tuttavia, non appaiono in alcun modo in grado di inficiare quanto correttamente ritenuto dal Tribunale in relazione:

- *alla nullità del tasso di interesse convenuto:* il Tribunale ha sottolineato che nei contratti di locazione finanziaria è sufficiente che il testo del contratto riporti, come nel caso in esame, il tasso leasing, come prescritto dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" di cui alla Circolare 21.4.1999, 9° aggiornamento del 25.7.2003, titolo X, cap. I, sez. II, par. 3.1, nota 2 -pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 ed applicabili ai contratti stipulati a far tempo dal 01.10.2003- secondo cui "*Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del*

bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi"; nel caso di specie il contratto in esame riportava un tasso leasing del 5,022%, precisando all'art. 25 delle Condizioni Generali quanto segue: «*il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle dell'operazione quale indicato nelle condizioni particolari del presente contratto è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la stessa periodicità dei canoni*»; l'indicazione in contratto di un tasso leasing nominale non appariva testualmente del tutto conforme con quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia sopra richiamate, laddove richiedevano l'indicazione del tasso interno di attualizzazione, tuttavia doveva ritenersi che dall'indicazione, in luogo del tasso leasing effettivo come sopra descritto, del tasso annuo nominale, non potesse derivare la sanzione di nullità invocata da parte attrice, né tantomeno il ricalcolo del piano di finanziamento secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B; in primo luogo, appariva ostativa alla suddetta sostituzione la peculiarità del contratto di leasing nonché degli interessi corrisposti dall'utilizzatore nell'ambito dello stesso, in quanto "*il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.*"); inoltre, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12889/2021, l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustificherebbe in due ipotesi: 1) l'inosservanza dell'art. 117, comma 4, TUB a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; 2) la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di

ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». Condizioni che non ricorrevano nel caso di specie; il tasso leasing effettivo era infatti calcolabile e del resto era stato calcolato dal perito di parte attrice, essendo in contratto esplicitata in modo definito la necessità di rendere il tasso effettivo in base alla periodicità infrannuale; infatti, all'art. 25 delle Condizioni Generali, aveva esplicitamente indicato in contratto la modalità di conversione del tasso periodale; inoltre erano indicate le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto: elementi che erano da considerarsi idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto; di conseguenza, le prescrizioni regolamentari integrative della Banca di Italia risultavano rispettate, in quanto venivano indicati in contratto tutti gli elementi per calcolare il tasso leasing come tasso effettivo; la mancata indicazione dell'ISC comportava solo eventuali effetti risarcitori non invocati né specificamente allegati e provati. Infine, andava ribadito che la mancata indicazione dell'ISC comporta solo eventuali effetti risarcitori non invocati né specificamente allegati e provati;

- in relazione alla *Clausola di indicizzazione e parametro Euribor*. Come correttamente ritenuto dal Tribunale va ribadita l'infondatezza della doglianza di nullità della clausola di indicizzazione del canone, siccome contenente l'occulta pattuizione di un contratto derivato c.d. *interest rate floor* per effetto del quale il tasso di indicizzazione risulta fissato, in favore della banca, in misura non inferiore al 3%; nel caso di specie, le parti avevano pattuito un canone mensile di € 3.998,40 oltre IVA, che risultava tenere già conto del tasso di indicizzazione del 3% ("tasso base di riferimento del parametro"). L'allegato n. 2 al contratto, nell'indicare la formula e dunque i criteri per la determinazione della misura della variazione rispetto alla rata di € 3.998,40, non aveva assolutamente inteso fissare in detto importo né il parametro minimo di indicizzazione, né tantomeno la misura minima del canone; al contrario risulta che l'attrice abbia potuto beneficiare della diminuzione del tasso Euribor 3 mesi rilevato nei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto: dall'esame dell'estratto conto delle fatture e dal dettaglio aggiornato del piano di ammortamento (doc. 9 e 16 prodotti dalla stessa attrice), risultavano infatti effettuati rilevanti conguagli positivi in favore dell'utilizzatrice, registrati attraverso l'emissione, da parte di *CP_1* delle note di credito (punto 5 dell'all. 2 al contratto: "*Le variazioni in aumento saranno regolate dal Concedente mediante emissione di fattura, mentre le variazioni in diminuzione saranno regolate*

> *mediante emissione di nota di credito, sempre da parte del Concedente*"); parimenti infondata, nonché rimasta priva di supporto probatorio, era la doglianza di nullità parziale della clausola di indicizzazione del canone al parametro Euribor, per violazione della disciplina anticoncorrenziale, come accertata dalla Commissione Europea con Decisione del 4.12.2013;- sul punto era dirimente osservare che le manipolazioni accertate riguardavano il periodo che va dal 29.9.2005 al 30.5.2008 e, cioè, un periodo precedente alla stipulazione del contratto di leasing, che risaliva al 30.12.2008;- nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale, quale quella in esame - cd. cause *stand alone* - l'onere probatorio incombeva sulla parte che invocava l'esistenza dell'intesa illecita ed era particolarmente gravoso, tenuto conto che essa era tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello dell'esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto per cui era causa, di un'intesa illecita cui avesse partecipato la banca mutuante;- in ordine a tali elementi, l'attrice non aveva fornito la minima allegazione che, nel periodo di esecuzione del rapporto, il parametro fosse stato oggetto di perdurante intesa illecita ovvero che alla medesima abbia preso parte anche la convenuta, né tantomeno ha formulato alcuna istanza istruttoria (Corte d'appello civile Milano sentenza n. 2538 del 9 agosto 2023).

Così richiamata la motivazione del Tribunale, corretta e del tutto condivisibile, va, poi, qui aggiunto che tutto quanto ritenuto e motivato appare perfettamente in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in merito alla vessatorietà della clausola *floor*.

La Corte, con la sentenza n. 1942/2025, ha confermato che non si tratta di un contratto derivato ma di un accordo lecito, a condizione che il mutuatario ne sia stato pienamente consapevole. Inoltre, nel contesto dei mutui a tasso variabile, la clausola *floor* è una previsione contrattuale che stabilisce un limite minimo al tasso d'interesse applicabile. In pratica, anche se l'indice di riferimento scendesse sotto una determinata soglia (ad esempio l'Euribor o il tasso BCE), il mutuatario continuerà comunque a pagare interessi a un tasso non inferiore a quello minimo fissato nel contratto. La funzione della clausola *floor* è quindi quella di proteggere la banca da eventuali ribassi troppo marcati dei tassi, assicurandole un margine minimo di guadagno.
La Cassazione ha inoltre affermato che una clausola di questo tipo è legittima nella misura in cui viene pattuita in modo chiaro e compresa dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto.
Il contenuto della clausola *floor* si collega direttamente all'oggetto del contratto, poiché incide sulla determinazione del corrispettivo dovuto dal mutuatario. La sua validità, tuttavia, dipende

da come viene formulata nel contratto: non può essere ambigua, né formulata in modo da sorprendere il cliente o da implicare oneri non espressamente dichiarati.

Quindi, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la clausola *floor* non rappresenta un meccanismo occulto o una sofisticazione finanziaria travestita da derivato (Cass. 28 gennaio 2025, n. 1942, che conferma un orientamento ormai consolidato in ambito giurisprudenziale secondo cui la clausola che stabilisce un tasso d'interesse minimo, pur in presenza di un indice di riferimento variabile, è stata definita un semplice patto condizionale, regolato dall'art. 1353 c.c.)

La Cassazione, nella menzionata sentenza, rigetta quindi l'argomentazione secondo cui tale clausola equivarrebbe a una vendita implicita di un'opzione finanziaria (il cosiddetto "*floor*") dal cliente alla banca.

Pertanto, va ritenuto che non si tratta, in linea con la Cassazione, di un contratto derivato, ma piuttosto di una modalità lecita con cui le parti stabiliscono una soglia sotto la quale il tasso d'interesse non può scendere, anche se l'indice di riferimento si abbassa ulteriormente.

Infine, deve osservarsi che quando si parla di clausola *floor* si deve avere riguardo al grado di consapevolezza del cliente e la trasparenza della documentazione contrattuale: la Cassazione, con varie pronunce anche antecedenti alla n. 1942/2025, ha anche stabilito che per essere valida la clausola sugli interessi deve avere un contenuto assolutamente univoco, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., dovendo deve risultare con chiarezza quale sia il tasso applicato, e secondo quali parametri venga aggiornato: la clausola in esame può considerarsi trasparente se chiarisce il meccanismo di funzionamento, indicando ad esempio che, nonostante la variabilità, l'interesse non potrà mai scendere sotto una soglia predeterminata, come nella fattispecie qui in esame.

Pertanto tutto ciò corrobora quanto ritenuto dal Tribunale e sopra richiamato, avuto riguardo alla fattispecie che qui occupa.

Deve, infine, condividersi, alla luce di tutto quanto esposto, la decisione di non dar corso alla richiesta di svolgimento di istruttoria a mezzo dell'espletamento di una CTU o dell'emissione del richiesto ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c.

L'appello va dunque disatteso.

Conseguono le statuizioni di cu in dispositivo tra le quali, fatta applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante *Pt_1* alla rifusione delle spese processuali del grado a favore dell'appellata *CP_1*

Le spese vengono liquidate fatta applicazione dei parametri di cui alle vigenti tabelle ministeriali, importo avuto riguardo al valore della controversia (parametri medi per le cause di

media complessità di valore indeterminato, come del resto dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa) in relazione alle fasi difensive effettivamente espletate, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (cfr. Cass. civ. n. 11254/2023; Cass. n. 25664/2025)

Va, da ultimo, accertata la ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato *ex* D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 *quater*.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *[...]* *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* già *CP_2* avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8057/2025, pubblicata il 24/10/2025, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna *Parte_1* delle spese processuali nei confronti di *Controparte_1* *[...]* nella complessiva somma di € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio; € 1665,00 per la fase introduttiva ed € 4287,00 per la fase di discussione) oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
3. accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato *ex* D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 *quater*.

Così deciso, in Milano il 12/10/2026

Il Consigliere estensore — La Presidente

Dott.ssa Maria Carla Rossi — Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto